

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 39/2015****del 20 marzo 2015****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/722]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2014 della Commissione, del 27 ottobre 2014, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasasi ed endo-1,3 (4)-beta-glucanasi prodotte da *Talaromyces versatilis* sp. nov. IMI CC 378536 come additivo per mangimi destinati alle scrofe (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S.) ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 118 (regolamento di esecuzione (UE) n. 1115/2014 della Commissione) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente punto:

«119: **32014 R 1138**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2014 della Commissione, del 27 ottobre 2014, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasasi ed endo-1,3 (4)-beta-glucanasi prodotte da *Talaromyces versatilis* sp. nov. IMI CC 378536 come additivo per mangimi destinati alle scrofe (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S.) (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 30).»

*Articolo 2*I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GUL 307 del 28.10.2014, pag. 30.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA
